Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 agosto 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. **956**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in Parrocchia della vicaria curata autonoma di Santa Maria delle Grazie, nel comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli).

N. 956. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 14 marzo 1964, integrato con dichiarazione del 26 ottobre 1964, relativo all'elevazione in Parrocchia della vicaria curata autonoma di Santa Maria delle Grazie, in frazione Casarea del comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. **957**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Martino, nel comune di Fossano (Cuneo).

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fossano in data 25 ottobre 1962, integrato con postilla del 10 marzo 1964, relativo all'erezione della Parrocchia di San Martino, in frazione omonima del comune di Fossano (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 29. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nell'ambito dell'Amministrazione comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi), sorta dalle elezioni del 2 novembre 1962, si sono verificati da tempo, tra i membri della Giunta municipale, gravi ed insanabili dissidi, di carattere personale, che hanno portato alle dimissioni, in fasi successive, di tutti gli assessori effettivi e supplenti e, per ultimo, del sindaco.

Di tali dimissioni il Consiglio comunale ha preso atto nella seduta del 5 aprile scorso, rinviando l'elezione dei nuovi organi al 14 successivo, in cui, peraltro, non è stato possibile provvedere ai relativi adempimenti a causa della mancanza del numero legale di presenti prescritti dall'art. 5, comma terzo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione del sindaco.

Del pari infruttuosa, per difetto del « quorum » di cui al comma quarto del citato art. 5, è risultata la seduta di seconda convocazione del 22 aprile 1965.

Il prefetto, allora, allo scopo di richiamare il suddetto Consiglio all'osservanza dell'obbligo relativo alla costituzione degli organi, ha rivolto a tutti i consiglieri, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, formale diffida a procedere, nel termine di otto giorni, all'elezione del sindaco e della Giunta.

Neppure tale tentativo, però, ha sortito gli effetti voluti in quanto nella seduta consiliare del 3 maggio 1965, fissata in esecuzione del predetto invito, non è stato raggiunto il numero legale per rendere valida la seduta stessa.

Il prefetto, pertanto, ritenuto che la crisi di quell'Amministrazione comunale non presenta, a causa degli accesi personalismi che l'hanno determinata, alcuna possibilità di normale soluzione e considerato che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di San Pietro Vernotico in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 9 giugno 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di San Pietro Vernotico ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Bernardino Caselli, funzionario di prefettura.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi) non ha provveduto a ricostituire la Giunta, dopo le dimissioni rassegnate dal sindaco e da tutti gli assessori, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 giugno 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Pietro Vernotico è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bernardino Caselli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(5124)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Viterbo.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio provinciale di Viterbo, cui la legge assegna ventiquattro membri, fu composto, sulla base dei risultati elettorali del novembre 1964, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

Ai fini della formazione della Giunta provinciale, intercorsero intese fra tre gruppi consiliari in grado di contare, complessivamente, su undici voti. Senonchè, la votazione per l'elezione del Presidente non rispecchiò il risultato degli accordi raggiunti. Ne derivata la costituzione di una Giunta eterogenea, nella cui composizione venivano rappresentati solo due dei tre predetti raggruppamenti consiliari, mentre alla carica di Presidente risultava eletto un esponente di un quarto schieramento estraneo a quegli accordi.

Si manifestava, subito, l'esistenza di un contrasto interno che si sarebbe, via via, rivelato pregiudizievole non solo per l'efficienza della Giunta, bensì anche per la funzionalità del Consiglio.

Nei confronti del Presidente veniva, dapprima, presentata una proposta di revoca; poi, una mozione di sfiducia; infine, nella seduta del 3 maggio 1965, veniva approvato, con quindici voti favorevoli, un ordine del giorno con il quale se ne chiedevano le dimissioni.

Ogni attività amministrativa, frattanto, ristagnava in quanto anche le sedute della Giunta provinciale (tenute il 24, il 29 aprile ed il 6 maggio) si concludevano tutte infruttuosamente.

Il prefetto, allora, con lettera diretta al Presidente della Giunta provinciale ne richiamava l'attenzione sulle conseguenze che sarebbero inevitabilmente derivate dal protrarsi di quell'inerzia amministrativa, e prospettava la necessità che venisse assicurato l'adempimento dei compiti fondamentali, primo fra tutti, l'approvazione del bilancio.

Ciò nonostante, l'adunanza tenuta dalla Giunta provinciale il 20 maggio 1965, confermava il perdurare delle divergenze; mentre, infatti, da parte degli assessori si pretendeva che fosse preliminarmente sottoposta all'esame del Consiglio la questione delle dimissioni della Giunta provinciale e della sua sostituzione, il Presidente, invece, rivendicando a sè ogni competenza al riguardo, stabiliva difformemente.

Infine, l'adunanza tenuta dal Consiglio provinciale il 28 maggio 1965 si esauriva in una lunga ed animata discussione in ordine all'approvazione del verbale della precedente seduta del 3 s.m.

Il prefetto, ritenuta, in tal modo, acquisita la prova dell'assoluta incapacità a funzionare della predetta rappresentanza elettiva, ne ha proposto lo scioglimento, a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, mentre ha provveduto a sospendere l'organo stesso, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè, effettivamente, in seno alla predetta rappresentanza elettiva, si è determinata una pregiudizievole situazione di grave paralisi funzionale e considerato, altresì, che non si ravvisano, nella predetta situazione, segni di positiva evoluzione, non può risolutivamente operarsi sulle cause della crisi che mediante l'adozione della proposta misura di rigore.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 23 giugno 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale di Viterbo ed alla nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'Ente composta dal prefetto a riposo, dott. Filippo Di Giovanni, presidente, dal vice prefetto dott. Giovanni Santini e dal vice prefetto dott. Giuseppe Foti, membri.

Roma, addì 19 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio provinciale di Viterbo si è dimostrato incapace di funzionare, restando anche carente, malgrado il richiamo del prefetto, in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1965;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 giugno 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 1934 della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Viterbo è sciolto.

Art. 2.

La provvisoria amministrazione della Provincia, fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, è affidata ad una Commissione straordinaria costituita dal prefetto a riposo dott. Filippo Di Giovanni, presidente, dal dott. Giovanni Santini, vice prefetto e dal dott. Giuseppe Foti, vice prefetto.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(5286)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1965.

Determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 39 e 263, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonchè della sollecitudine con cui furono condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:

12% quando l'attivo non superi i due milioni di lire;

10% sulle somme eccedenti i due milioni fino a quattro milioni di lire;

8% sulle somme eccedenti i quattro milioni fino a otto milioni di lire;

5% sulle somme eccedenti gli otto milioni fino a venti milioni di lire;

3% sulle somme eccedenti i venti milioni fino a quaranta milioni di lire;

2% sulle somme eccedenti i quaranta milioni fino a duecento milioni di lire;

1% sulle somme che superano i duecento milioni di lire.

E' poi in facoltà del tribunale corrispondere al curatore, sull'ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare non superiore allo 0,75 per cento sui primi venti milioni di lire e non superiore allo 0,37 per cento sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 2.

Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso gli è liquidato con i criteri indicati nell'articolo precedente, tenuto conto dell'opera prestata.

Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore è liquidato in proporzione dell'opera prestata, in modo però da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dal primo comma dell'art. 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore può essere poi corrisposto il compenso supplementare di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Qualora sia autorizzata la continuazione del commercio del fallito, può essere corrisposto al curatore, oltre ai compensi di cui ai precedenti articoli, un ulteriore compenso non superiore al sette e cinquanta per cento sull'ammontare degli utili netti realizzati dal detto commercio.

Art. 4.

Il compenso liquidato a termini delle precedenti disposizioni non può essere inferiore, nel suo complesso, a sessantamila lire, salvo il caso previsto nella prima parte dell'art. 2.

Al curatore spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, escluso qualsiasi altro compenso. Nel caso di trasferimento fuori della residenza sarà dovuto il trattamento fatto agli impiegati dello Stato di grado 5°.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute nei decreti ministeriali 30 novembre 1930, 1° gennaio 1945 e 4 giugno 1949.

Roma, addì 16 luglio 1965

Il Ministro: REALE

(5086)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1965.
Emissione di nuove carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 28 luglio 1965 con il quale sono fissate alcune modificazioni alle tariffe postali per l'interno;

Visto il decreto ministeriale in data 22 luglio 1965 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 28 luglio 1965 con il quale vengono fissate alcune modificazioni alle tariffe postali per l'estero;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nuovi tipi di carte valori postali a complemento delle emissioni esistenti;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti nuove carte valori postali:

a) cartoline postali per l'interno, semplici da L. 30 e con risposta pagata da L. 30+30;

b) cartoline postali per l'estero, semplici da L. 55 e con risposta pagata da L. 55+55;

c) biglietti postali da L. 40+5;

d) aerogrammi da L. 90 e da L. 130;

e) marche per il recapito autorizzato della corrispondenza da L. 30;

f) marche per il trasporto dei pacchi in concessione da L. 70, 180 e 240;

g) segnatasse ordinario da L. 40;

h) francobollo per la posta pneumatica da L. 20;

i) francobollo espresso da L. 150;

l) francobolli per pacchi postali da L. 700 e L. 800;

m) francobolli ordinari da L. 130.

Art. 2.

Con separato decreto saranno indicate le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1965
Registro n. 57 *Ufficio risc. poste e telec., foglio n.* 051. — VINCI

(5600)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1965.
Modalità per la denuncia di produzione e di giacenza delle uve e dei prodotti vinicoli, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia di produzione e di giacenza delle uve e dei prodotti vinicoli, prescritta dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, deve essere redatta su modulo conforme all'annesso *A*) per la produzione dell'annata vinicola e su modulo conforme all'annesso *B*) per le giacenze.

Art. 2.

La denuncia di cui al precedente articolo può essere anche presentata, i sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 12 febbraio 1965, n. 162, al Comune - Ufficio imposte di consumo - nel cui territorio si trovano la cantina, lo stabilimento di vinificazione o i locali di deposito.

Art. 3.

I dati riguardanti la denuncia delle giacenze devono riferirsi ai quantitativi detenuti alla mezzanotte del 30 novembre di ogni anno. I quantitativi di prodotti venduti e viaggianti alla mezzanotte del 30 novembre devono essere denunciati dall'acquirente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

PROVINCIA DI . . . . ANNESSO *A*

COMUNE DI . . . . *Denuncia N.* . .

Denuncia della produzione vinicola - anno

(Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162)

(da compilare da tutti coloro che trasformano uve, di produzione propria o acquistate, in mosto o in vino)

Denunciante . . . .
(Cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel comune di . . . . (prov. di . . . .)

frazione . . . . via . . . . n. . . .

Qualifica

1) produttore di mosto o di vino, viticoltore ☐ 3) enopolio ☐

2) cantina sociale ☐ 4) produttore di mosto o di vino, non viticoltore ☐

sbarrare il quadratino a fianco della qualifica cui il denunciante appartiene in modo esclusivo o prevalente.

	Ettolitri	Litri
A) Vino prodotto con uve di produzione propria o acquistate: (1)		
1) di colore bianco	....	....
2) di colore rosso o rosato	....	....
B) Mosto, non ancora trasformato in vino alla data di presentazione della denuncia, ottenuto da uve di produzione propria o acquistate: (1) (2)	....	....
3) di colore bianco	....	....
4) di colore rosso o rosato	....	....
C) Uve destinate alla vinificazione, detenute come tali alla data di presentazione della denuncia espresse in vino in ragione di litri 65 per quintale (3)	....	....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

. . . li . . . . . 19 . . Bollo dell'ufficio Il denunciante

Presentata il . . . .

Ricevuta N. . .

---

(1) Deve essere denunciata la totale produzione anche se parzialmente o totalmente già consumata o venduta.

(2) Nella voce mosto sono compresi il mosto muto, il filtrato dolce, e il mosto concentrato. Nel caso di mosto concentrato indicare il corrispondente quantitativo in mosto normale, coltiplicando per tre.

(3) Devono essere denunciati tutti i quantitativi di uve proprie o acquistate, destinate alla vinificazione e da adibire successivamente al « governo » del vino e alla preparazione dei « vinsanti », « passiti », etc.

Ricevuta N. . .

Il sig. . . . . ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola 19 . .

Data . . . . L'Ufficio ricevente

. . . .

PROVINCIA DI . . . . ANNESSO *B*

COMUNE DI . . . . *Denuncia N.* . . .

Denuncia delle giacenze di uve e prodotti vinicoli al 30 novembre 19

(Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162)

Denunciante . . . .

(Cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel comune di . . . . (prov. di . . . .)

frazione . . . . via . . . . n. . . .

Qualifica

3) enopolio ☐ 4) produttore di mosto o di vino, non viticoltore ☐

2) cantina sociale ☐ 5) commerciante all'ingrosso ☐

1) produttore di mosto o di vino, viticoltore ☐ 6) qualifiche diverse da quelle indicate ☐

sbarrare il quadratino a fianco della qualifica cui il denunciante appartiene in modo esclusivo o prevalente.

Codice	PRODOTTI (vedansi le definizioni nel retro del modulo)	Di produzione nazionale				Di importazione dell'estero				TOTALE		Gradazione complessiva
		Giacenze di produzione precedenti		di produzione dell'anno		Dai Paesi della C. E. E. (1)		da altri Paesi				
		Hl.	lt.	Hl.	lt.	Hl.	lt.	Hl.	lt.	Hl.	lt.	
1	Vino di colore bianco	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	
2	Vino di colore rosso o rosato . . .	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	
3	Mosto di colore bianco	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	
4	Mosto di colore rosso o rosato . . .	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	
5	Mosto muto di colore bianco . . .	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......
6	Mosto muto di colore rosso o rosato .	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......
7	Mosto concentrato (2)	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......
8	Mosto cotto	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	
9	Filtrato dolce	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	
10	Vini liquorosi	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	
11	Mistelle	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	
12	Vini aromatizzati	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	
13	Vini spumanti naturali (Ige « un tantum »)	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	
14	Vini spumanti naturali (Ige « ogni passag. »)	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	
15	Vini spumanti gassificati	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	
16	Uve detenute come tali e destinate alla vinificazione q.li . . che espresse in vino in ragione di lt. 65 per q.le, danno (3)	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......	

(1) Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania, Paesi Bassi.
(2) Per il mosto concentrato indicare il corrispondente quantitativo in mosto normale, moltiplicando per tre.
(3) Devono essere denunciati tutti i quantitativi di uve proprie o acquistate, destinate alla vinificazione e da adibire successivamente al « governo » del vino e alla preparazione dei « vinsanti », « passiti », etc.

Le giacenze denunciate trovansi: nella cantina / nei locali di deposito ubicati nel Comune di . . . .

(Prov. di . . . . frazione . . . . via . . . . N. . .

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

. . . li . . . . . . 19 . . Il denunciante

Presentata il . . . . (Bollo dell'ufficio) . . . .

Ricevuta N. .

Ricevuta N. . .

Il sig. . . . . ha consegnato modulo di denuncia delle giacenze di uva e di prodotti vinicoli al 20 novembre 19 . .

L'Ufficio ricevente

Data . . . .

1) - 2) Il nome di vino è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, dell'uva ammostata o del mosto d'uva, con gradazione alcolica non inferiore ai tre quinti della gradazione complessiva.
La gradazione alcolica dei vini non può essere comunque inferiore a 6°, mentre quella complessiva naturale non può essere inferiore a 8°.

3) - 4) Per mosto o mosto d'uva si intende il prodotto che si ricava dall'uva fresca o ammostata mediante pigiatura e sgrondatura o torchiatura, avente una gradazione complessiva naturale non inferiore a 8°.

5) - 6) *Per mosto muto si intende il mosto la cui fermentazione alcolica è impedita mediante particolari pratiche enologiche, consentite dalle vigenti disposizioni.*

7) Per mosto concentrato si intende il prodotto non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto o del mosto muto, escluso l'impiego del fuoco diretto, fino a raggiungere una densità non inferiore a 28 Baumé.

8) Per mosto cotto si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto, a riscaldamento diretto ed a normale pressione atmosferica.

9) Per filtrato dolce si intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti.

10) Sono vini liquorosi quelli ottenuti di un vino base — prodotto da appropriati vitigni indicati con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore al 12°, addizionato di mistella, di acquavite di vino, di alcole oppure di mosto concentrato oltre i limiti consentiti dall'art. 5.

11) Per mistella o sifone si intende il prodotto ottenuto dal mosto di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12° reso infermentescibile mediante aggiunta di acquavite di vino o di alcole in quantità tale da portare la gradazione alcolica svolta a non meno di 16° ed a non più di 22°.

12) Sono vini aromatizzati i vini aventi un grado alcolico inferiore al 21 per cento in volume, costituiti in prevalenza da vino addizionato, o non, di alcole e di saccarosio, nonchè di sostanze permesse dalle vigenti disposizioni per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica atte a conferire al prodotto particolari odori e sapori estranei al vino.

15) Per vini spumanti gassificati si intendono quei vini spumanti con aggiunta di anidride carbonica.

16) Per uva fresca si intende il frutto maturo della vite come pure l'uva stramatura e leggermente appassita a condizione che queste uve siano suscettibili di essere pigiate con i mezzi ordinari di cantina e di fermentare spontaneamente.

(5602)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1965.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito commerciale ed industriale, società per azioni con sede in Roma, e messa in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale il Commissario straordinario del Credito commerciale ed industriale società per azioni, con sede in Roma, in considerazione dell'impossibilità di restituire l'azienda alla ordinaria attività, ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda stessa a mente dell'art. 67 del citato regio decreto;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito commerciale ed industriale, società per azioni con sede in Roma, e lo stesso è posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1965

Il Ministro: COLOMBO

(5908)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1118 del 6 agosto 1965 riguardante il prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero

Con circolare n. 1118 del 6 agosto 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero

Il prezzo di cessione per quintale grado delle barbabietole da zucchero, per una polarizzazione media generale di tutte le fabbriche del 15 per cento, è fissato in L. 77,7151.

A) Qualora la polarizzazione media generale delle barbabietole da zucchero consegnate a tutte le fabbriche risultasse diversa da 15 %, il prezzo per grado polarimetrico sarà uguale a L. 100,20, moltiplicate per la percentuale di resa corrispondente, di cui alla seguente tabella:

Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente	Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente
13,20	0,7576	15,40	0,7796
13,30	0,7586	15,50	0,7806
13,40	0,7596	15,60	0,7816
13,50	0,7606	15,70	0,7826
13,60	0,7616	15,80	0,7836
13,70	0,7626	15,90	0,7846
13,80	0,7636	16 —	0,7856
13,90	0,7646	16,10	0,7866
14 —	0,7656	16,20	0,7876
14,10	0,7666	16,30	0,7886
14,20	0,7676	16,40	0,7896
14,30	0,7686	16,50	0,7906
14,40	0,7696	16,60	0,7916
14,50	0,7706	16,70	0,7926
14,60	0,7716	16,80	0,7936
14,70	0,7726	16,90	0,7946
14,80	0,7736	17 —	0,7956
14,90	0,7746	17,10	0,7966
15 —	0,7756	17,20	0,7976
15,10	0,7766	17,30	0,7986
15,20	0,7776	17,40	0,7996
15,30	0,7786	17,50	0,8006

L'importo dovuto dalle società saccarifere ai singoli coltivatori, quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, è costituito dal prezzo per grado polarimetrico, corrispondente alla polarizzazione media generale di campagna delle barbabietole, di cui al primo comma del presente punto, moltiplicate per il totale dei quintali - grado consegnati dai coltivatori medesimi.

B) La percentuale di saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnata per la lavorazione a zucchero, e la relativa pilarizzazione media generale di campagna, come pure il peso, il campionamento e la percentuale di tara delle stesse partite, dovranno essere accertati, per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche, in contradditorio, secondo le modalità in vigore nelle precedenti campagne.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi o quello per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

C). Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, restano confermate le disposizioni di cui ai provvedimenti n. 1056 del 6 febbraio 1964 e n. 1081 del 10 agosto 1964, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* dell'11 febbraio 1964, n. 36 e del 13 agosto 1964, n. 108.

Roma, addì 6 agosto 1965

p. Il presidente
Il Ministro delegato: LAMI STARNUTI

(5812)

Circolare n. 1120 del 6 agosto 1965 riguardante le specialità medicinali

Con circolare n. 1120 del 6 agosto 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato Interministeriale dei Prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
Sentita la Commissione Centrale Prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

LXXXII Elenco delle specialità medicinali

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 1105 del 23 marzo 1965 (LXXXI elenco delle specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 10 aprile 1965.
E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Alfa B1	Alfa, Bologna	compresse 30 × mg. 50	500
Amplital	Farmitalia, Milano	capsule 12 × mg. 250	3.000
Becozym Roche	Prodotti Roche, Milano	forte - confetti 20	830
Bipireton (già Febrycid)	Istituto Farmaceutico Buon Pastore, Milano	opercoli 24	530
		opercoli 40	850
Canfoteo sedativo	Beta, Salò (Brescia)	gocce × 30 cc.	480
Colistreptol	Mendelejeff, Roma	compresse 20	700
Convallopan	Simes, Milano	flacone gocce × 60 cc.	450
Dereuma	Istituto Chemioter. Italiano, Milano	supposte 10 da mg. 600 + mg. 400	970
Dermotrips	Sclavo, Siena	pomata - tubetto × g. 5	1.260
		polvere - tubetto × g. 5	1.290
Ebionel	Osfa Diamant, Novate Milan., Milano	compresse 10	4.000
Enovid	Lepetit, Milano	compresse 20 × mg. 5	2.900
Equipar	Lampugnani, Nerviano (Milano)	flacone × g. 170	1.450
Gabbroral complex	Farmitalia, Milano	confetti 12	1.000
Gaster	Consorzio Neoterapico Nazion., Roma	flacone × 70 cc.	360
Histoplac	Sclavo, Siena	pomata × g. 25	800
Idrociclin 400 mg.	Biagini, Pisa	capsule	2.260
Ilopan	Fulton Medicinali, Milano	1 fiala × 2 cc.	2.500
Ipnofisiol	Farmacosmici, Milano	compresse 20	675
Lipotrefon AD2	Teknofarma, Torino	supposte 5	985
Magnesia Purgativa Sangemini	Carini, Sangemini (Terni)	tubo × g. 16	55
Metilepar B12	Alfa Farmaceutici, Bologna	forte - sciroppo flacone g. 200	1.320
Muscofarm	Farmacon, Novara	tipo forte - fiale 3 × 2 cc. da mcgr. 500	1.575
		fiale 3 × 2 cc. c/ mg. 50 di vitamina B1	1.080
Neo-Medrol Veriderm	Zambeletti, Milano	pomata - tubetto × g. 15	2.300
Nivalina	Smit, Torino	fiale 10 × mg. 1	1.000
		fiale 10 × mg. 2,5	2.200
		fiale 10 × mg. 5	4.140
Ossazin	Spem, Milano	supposte 10 da g. 0,30	680
Plaquenil	Winthrop, Milano	flacone × 25 compresse	1.500
		flacone × 100 compresse	5.800
Romecor	Dima, Roma	flacone gocce × 100 cc.	400
Ronicol	Roche, Milano	Retard - confetti 20 × mg. 150	1.100
Streccetin	Biagini, Pisa	discoidi 10	1.300
Streptoclorina	Istituto Biochimico Nazionale, Roma	flacone × 10 compresse	1.300
Streptofenicolo	Carlevaro, Parma	compresse 10	1.300
Sytovit	Osfa-Diamant, Novate Milanese	flacone sciroppo × 100 cc.	785
Tetralev	Laser, Roma	flacone × 60 cc.	1.700
Vitaphan	Prodotti Erma, Milano	cheratinizzati - confetti 20	400
		supposte 6	580
Zafrion	Guidotti, Pisa	fiale 5 liofilizzate + fiale 5 solvente	1.650

Tutti i suddetti prezzi avranno applicazione a partire dal 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione delle nuove confezioni e delle specialità modificate nella composizione o nella confezione, indicate nel seguente elenco, per le quali i prezzi avranno decorrenza dalla data in cui il Ministero della sanità avrà provveduto alla registrazione:

Alfa B1 - Bipireton (già Febricyd) - Canfoteo sedativo - Gaster - Ilopan - Magnesia Purgativa Sangemini.

Roma, addì 6 agosto 1965

p. *Il presidente*:
Il Ministro delegato: LAMI-STARNUTI

(5811)

Provvedimento n. 1121 del 6 agosto 1965. Prezzo indicativo e prezzo di intervento dell'orzo per la campagna di commercializzazione 1965-1966 - criteri di valutazione per l'orzo ed il granturco.

Con circolare n. 1121 del 6 agosto 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

In applicazione del Regolamento n. 19 del 4 aprile 1962, adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune nel mercato del settore dei cereali ed in applicazione del Regolamento n. 84/65 del Consiglio della CEE del 13 aprile 1965, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 113 del 25 giugno 1965;

Visti il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, 5 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 9 giugno 1965;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1112 del 5 giugno 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 16 giugno 1965;

Viste le lettere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 8631 del 4 giugno 1965, n. 5891, dell'8 luglio 1965 e n. 51035 del 30 luglio 1965;

Delibera:

Prezzo indicativo e prezzo di intervento dell'orzo per la campagna di commercializzazione 1965-1966

A parziale modifica di quanto disposto dalla circolare 5 giugno 1965, n. 1112, i prezzi indicativi e di intervento valevoli nei centri di commercializzazione dell'orzo commercializzato nella campagna 1965-1966 vengono stabiliti come segue:

	Prezzo indicativo L/qle	Prezzo d'intervento L/qle
Centro di commercializzazione deficitario di Reggio Emilia e centri dell'intero territorio nazionale	4.510	4.060

I suddetti prezzi debbono intendersi riferiti ad orzo sano, leale, mercantile, privo di odore, di colore proprio del cereale, avente Kg. 67 di peso ottolitrico ed elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta non oltre il 3 %, di cui il 2 % gli altri semi (compresa veccia) e corpi estranei non farinosi non oltre l'1 %, consegnato franco monte magazzino alla rinfusa;

Per il prodotto avente percentuale di umidità non superiore al 14 %, i suddetti prezzi sono maggiorati del 2,4 %;

Maggiorazioni e detrazioni:

Peso per hl	Abbuoni
72 ed oltre	+ L. 25
71	+ » 20
70	+ » 15
69	+ » 10
68	+ » 5
67	base
66	— L. 10
65	— » 20
64	— » 30
63	— » 40
62	— » 50
61	— » 60
60	— » 70
59	— » 80
58	— » 90
57	— » 100
56	— » 110
55	— » 120
54	— » 130
53	— » 140
52	— » 150

Detrazioni per corpi estranei non farinosi:

a) — 0,50 % per ogni 1 % in più di altri cereali oltre il 2 %;

b) — 0,70 % per ogni 1 % di veccia;

c) — 1 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi estranei in più dell'1 %.

Criteri di valutazione del granturco per la campagna di commercializzazione 1965-1966

I prezzi indicativi e d'intervento del granturco, determinati con la circolare n. 1112 del 5 giugno 1965, devono intendersi riferiti a granturco (consegnato franco monte magazzino alla rinfusa) sano, leale, mercantile, privo di odore, con percentuale massima di umidità del 15 % e con elementi che non sono cereale di base di perfetta qualità non oltre l'8 %, di cui:

percentuale di chicchi spezzati 2 %;
percentuale di corpi estranei 1 %;
percentuale di chicchi attaccati da parassiti od avariati compresi quelli riscaldati 5 %.

Maggiorazioni per umidità:

12	+ 3,6 %
13	+ 2,4 %
14	+ 1,2 %
15	base

Maggiorazioni e detrazioni per impurità:

detrazioni per Kg. o frazione di Kg. di impurità al disopra delle tolleranze:

a) chicchi danneggiati dai parassiti o avariati o riscaldati: 0,50 %;

b) chicchi rotti (che passino attraverso un setaccio di 4,5 mm.): 0,50 %;

c) corpi estranei senza valore: 1 %.

Il mais non è considerato come sano, leale e mercantile:

1) se il tasso di umidità è superiore al 15 % al momento della consegna;

2) se contiene più del 10 % di grani danneggiati dai parassiti o avariati o riscaldati;

3) se contiene più del 5 % di chicchi muffiti;

4) se contiene più di 0,5 gr. per quintale di sostanze tossiche;

5) se contiene parassiti vivi dei cereali, polvere, terriccio, ecc.

Roma, addì 6 agosto 1965

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: LAMI STARNUTI

(5810)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla « Determinazione » in data 11 giugno 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 147 in data 15 giugno 1965, sono confermate per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1965.

Roma, addì 7 agosto 1965

Il Direttore generale: Eugenio PLAJA

(5768)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 5 agosto 1965 è stato revocato il decreto ministeriale 19 giugno 1965 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Ferdinando Portale nel comune di Catania, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Biancavilla, distretto notarile di Catania.

(5815)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 6 agosto 1965:

Bertoli Giancarlo, notaio residente nel comune di Bistagno, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Santa Maria Maggiore, distretto notarile di Verbania;

Reitano Ugo, notaio residente nel comune di San Mauro Castelverde, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Varzi, distretto notarile di Pavia;

Muraro Giancarlo, notaio residente nel comune di Campo Tures, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Recoaro Terme, distretto notarile di Vicenza.

(5816)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «Patologia generale» presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma è vacante la cattedra di «Patologia generale», alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5813)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine «controllate» del vino «Trebbiano, Sangiovese e Merlot di Aprilia».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «controllata» per il vino «Trebbiano, Sangiovese e Merlot di Aprilia», ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini «Trebbiano di Aprilia», «Sangiovese di Aprilia» e «Merlot di Aprilia»

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllate «Trebbiano di Aprilia», «Sangiovese di Aprilia» e «Merlot di Aprilia» sono riservate ai rispettivi vini ottenuti dalla vinificazione esclusiva delle uve degli omonimi vitigni coltivati nel territorio delimitato nell'art. 2.

Art. 2.

La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio comunale di Aprilia e parti dei comuni di Nettuno, Latina e Cisterna.

Agli attuali confini amministrativi del territorio comunale di Aprilia si aggiungono le zone dei comuni di Cisterna, Latina e Nettuno delimitate come appresso:

partendo dal punto d'incontro fra i confini amministrativi di Aprilia e di Cisterna con il confine della provincia di Roma il limite sale lungo il confine provinciale di Roma sino ad incontrare la direttissima Roma-Napoli (incrocio della suddetta direttissima con il fosso delle Mole); segue quindi la direttissima medesima fino al punto in cui la provinciale Nettuno-Cisterna sottopassa la ferrovia. Da detto punto prosegue lungo la provinciale Nettuno-Cisterna fino a Borgo Montello e da qui all'intersezione della medesima provinciale con il fiume Astura; procede indi lungo il corso del fiume Astura fino all'intersezione del fiume medesimo con la strada Grugnole - Sant'Antonio. Da detto punto prosegue fino alle Grugnole e successivamente ai Tre Cancelli, procedendo quindi sino all'intersezione della strada Grugnole - Tre Cancelli - Palmolive con la provinciale Nettuno-Velletri proseguendo infine fino all'incrocio del confine fra le provincie di Roma e di Latina.

Art. 3.

A) L'ambiente naturale è caratterizzato da clima mite con ventilazione non eccessiva e umidità relativa bassa, specie durante il periodo primaverile estivo, e piovosità media concentrata soprattutto nel periodo autunno-invernale.

I terreni sono prevalentemente di origine vulcanica, salvo alcune superfici di origine sedimentaria alluvionale dell'epoca quaternaria. Le formazioni affioranti sono costituite prevalentemente da una successione di strati connessi con l'attività esplosiva ed effusiva dei vulcani dei Colli Albani. Si hanno numerose ingressioni e regressioni marine con creazione di cordoli litorali di dune con formazione di sabbioni eolici. I terreni della zona delimitata rappresentano in sostanza la continuazione dei terreni vulcanici dei Castelli Romani con parziali, localizzate infiltrazioni silicee.

B) Alla produzione dei singoli vini di cui all'art. 1 partecipano soltanto le uve provenienti dai rispettivi vitigni: Trebbiano giallo e Trebbiano toscano; Sangiovese; Merlot.

Ai fini della registrazione dei vigneti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per la denominazione di cui al presente disciplinare sono ammessi soltanto appezzamenti omogenei dei vitigni corrispondenti con la tolleranza massima del 5 % di vitigni estranei.

C) Le forme di allevamento e il sistema di potatura delle viti sono quelle generalmente in uso nella zona. E' consentito, oltre le normali pratiche colturali, l'irrigazione di soccorso nel periodo estivo. E' vietata qualsiasi forma di forzatura.

D) Il quantitativo massimo di uva che può essere ammesso per la produzione dei vini di cui all'art. 1, è stabilito in q.li 80 per ettaro di vigneto specializzato, e ad esso può essere ricondotto mediante eventuale cernita di una maggiore produzione. Le uve dovranno presentarsi giustamente mature.

E) La resa massima dell'uva in vino è stabilita come segue per i singoli vini:

«Trebbiano di Aprilia»: 60 %;
«Sangiovese di Aprilia: 60 %;
«Melot di Aprilia»: 65 %.

F) Le modalità di preparazione dei singoli vini sono così stabilite:

«*Trebbiano di Aprilia*»: le uve, dopo aver subito una leggera diraspatura con pigiatura soffice vengono avviate in vasca di fermentazione. Il mosto resta a contatto con le vinacce per un tempo molto breve. Viene utilizzato per la produzione del vino unicamente il mosto fiore.

«*Sangiovese di Aprilia*»: l'uva, pigiata e diraspata, viene fermentata in vasche. Appena iniziata la fermentazione, quando si è ottenuto il colore desiderato, il mosto viene svinato per continuare la fermentazione fuori del contatto delle vinacce.

«*Merlot di Aprilia*»: l'uva ammostata e diraspata viene messa in speciali vasche munite di attrezzature che consentono il rimontaggio e il successivo controllo del contatto fra il mosto e le vinacce ai fini della voluta presa di colore e del più completo conseguimento del profumo caratteristico.

G) La vinificazione è consentita nell'interno della zona di produzione delimitata all'art. 2.

H) La gradazione complessiva minima naturale è stabilita in 11,5 gradi per tutti e tre i vini disciplinati nel presente regolamento. Eventuali aggiunte correttive debbono essere fatte con mosti e vini prodotti esclusivamente dai vitigni cui la denominazione si riferisce e nell'interno della zona di produzione delimitata.

I) I vini di cui al presente disciplinare, nella fase dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche specificatamente indicate per ciascuno di essi:

Trebbiano di Aprilia:
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino scarico;
odore: vinoso, con profumo caratteristico;
sapore: caratteristico delicato di Trebbiano, armonico, alcoolico;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva: minima 12°;
acidità totale: da 4,6 a 5 per mille;
estratto secco: da 18 a 25 grammi per litro;
ceneri: da 1,8 a 2,5 per mille.

Sangiovese di Aprilia:
limpidezza: limpido;
colore: rosato con riflessi arancione;
odore: con profumo caratteristico;
sapore: secco, alcolico;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva: minima 12°;
acidità totale: da 4,2 a 5 per mille;
estratto secco: da 19 a 25 grammi per litro;
ceneri: da 1,9 a 2,5 per mille.

Merlot di Aprilia:
limpidezza: limpido;
colore: rosso granato;
odore: vinoso marcato;
sapore: pieno, morbido, armonico, giustamente tannico e giustamente acido;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva: minima 12°;
acidità totale: da 4,2 a 5,5 per mille;
estratto secco: da 20 a 28 grammi per litro;
ceneri: da 2,0 a 2,8 per mille.

L) E' vietato usare assieme alle denominazioni « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia », qualsiasi qualificazione diversa da quelle disciplinate nel presente regolamento, ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato ». E' tuttavia ammessa la qualificazione con nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

La indicazione del millesimo è consentita ma deve essere documentata.

M) Qualora i vini disciplinati dal presente regolamento vengono condizionati in bottiglie e fiaschi, devono essere impiegati, senza discriminazione fra le singole denominazioni, i seguenti recipienti di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162: *E*); *F*); *FL*); *G*); *H*); *I*); *BF*); *CF*); *DF*); *EF*); *FF*).

Sono inoltre ammessi soltanto per l'esportazione i recipienti *A*) e *AF*).

(5518)

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Vernaccia di San Gimignano ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Vernaccia di San Gimignano », ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo — ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della « Vernaccia di San Gimignano »

Art. 1.

A) La denominazione di origine controllata « Vernaccia di San Gimignano » è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno « Vernaccia di San Gimignano ».

B) La zona di produzione della « Vernaccia di San Gimignano » è costituita dai terreni collinari ben esposti, del comune di San Gimignano di origine pliocenica (sabbie gialle e argille sabbiose) e situati ad un'altitudine non superiore ai 500 metri sul mare.

C) La vinificazione della « Vernaccia di San Gimignano » viene effettuata in bianco, ponendo particolare cura alla stabilizzazione attraverso accurate defecazioni e ripetute filtrazioni.

D) La produzione non deve essere superiore ai 100 quintali di uva per ettaro quando è a coltura specializzata e quintali 25 se promiscua.

E) La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

F) E' ammessa la correzione con mosti e vini di altre zone nella misura massima del 10 %.

G) Il vino, nella fase di immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
— colore: giallo dorato chiaro,
— sapore: asciutto, fresco, armonico, con caratteristico amarognolo;
— profumo: fine e penetrante, specie dopo l'invecchiamento;
— gradazione alcoolica com. minima naturale:
(cioè alla svinatura e prima delle correzioni): 11,5°;
all'atto della immissione al consumo: 12°;
— acidità totale: da 5 ‰ a 6,50 ‰;
— acidità volatile: all'inizio dell'invecchiamento; non deve essere superiore a 0,70 ‰;
— estratto secco netto: da 14 ‰ a 18 ‰;
— ceneri: da 1,60 ‰ a 1,90 ‰.

H) E' vietato usare assieme alla denominazione della « Vernaccia di San Gimignano », qualsiasi qualificazione diversa da quelle disciplinate ned presente regolamento, ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato ». E' tuttavia ammessa la qualificazione con nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

La indicazione del millesimo è consentita, ma deve essere documentata.

I) Se immesso al consumo in recipienti di capacità inferiore a cinque litri, deve esserlo in bottiglie di forma bordolese, corrispondenti ai tipi contraddistinti dalle sigle *F* - *G* - *H* - *I* - *L* nella legge vinicola.

(5520)

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » del « Vin nobile di Montepulciano ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il « Vin nobile di Montepulciano », ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del « Vino nobile di Montepulciano »

Art. 1.

A) La denominazione di origine controllata « Vino nobile di Montepulciano » è riservata al vino ottenuto nei terreni delle colline di origine pliocenica, bene esposti e situati ad una altitudine dai 300 ai 600 m. s.m.

B) Il « Vino nobile di Montepulciano » si ottiene dalla mescolanza di uve provenienti dai vitigni: prugnolo gentile (Sangiovese grosso), Canaiolo nero, Malvasia del Chianti e Trebbiano toscano. Sono ammessi, come complementari, il pulcinculo (Grechetto bianco) e il Mammolo.

C) La zona di produzione del comune di Montepulciano rimane delimitata da una linea che partendo dall'incontro della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere « Confine » segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza.

D) Il « Vino nobile di Montepulciano » non è sottoposto al « governo », ma viene passato direttamente nelle botti, dove deve subire un invecchiamento di almeno due anni oltre a quello di vendemmia prima di essere immesso al consumo con la denominazione di origine.

E) La produzione di uva, eventualmente mediante idonea selezione, deve essere contenuta nel massimo di q.li 100 ad ettaro a coltura specializzata, e di q.li 25 a coltura promiscua.

F) La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

G) Sono ammesse le correzioni con mosti e vini provenienti da altre zone nella misura massima del 10 %.

H) Il vino, nella fase di immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: granato più o meno intenso, che tende a divenire con l'invecchiamento, marrone-rossastro;

sapore: asciutto, leggermente tannico;

odore: profumo delicato ed intenso di mammola;

gradazione alcoolica com. minima:

naturale da determinarsi alla svinatura (cioè prima delle correzioni): 11,5°;

all'atto dell'immissione al consumo: 12°;

acidità totale: dal 5,50 ‰ al 7 ‰;

acidità volatile: all'inizio dell'invecchiamento non deve essere superiore a 0,70 ‰;

estratto secco: (detratti gli zuccheri) grammi da 21 ‰ a 28 ‰;

ceneri: da 1/10 e 1/12 dell'estratto secco netto.

I) E' vietato usare assieme alla denominazione « Vino nobile di Montepulciano », qualsiasi qualificazione diversa da quelle disciplinate nel presente regolamento, ivi compreso gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato ». E' tuttavia ammessa la qualificazione con nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'aquirente.

La indicazione del millesimo è consentita, ma deve essere documentata.

L) Se immesso al consumo in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, deve esserlo in bottiglie di forma bordolese, corrispondenti ai tipi contraddistinti dalle sigle *F G H I L* nella legge vinicola.

(5521)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Camagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Camagna (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5393)

Autorizzazione al comune di Spinoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Spinoso (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5474)

Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Terranova di Pollino (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5475)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Capua (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 254.430.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5476)

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Rignano Garganico (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5477)

Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Serracapriola (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5478)

Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Casola di Napoli (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.607.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5479)

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Crispano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.997.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5480)

Autorizzazione al comune di Monte di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Monte di Procida (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5481)

Autorizzazione al comune di San Paolo Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di San Paolo Belsito (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.651.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5482)

Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Qualiano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5483)

Autorizzazione al comune di Quarto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Quarto (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5484)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Somma Vesuviana (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.913.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5485)

Autorizzazione al comune di Abriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Abriola (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.512.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5486)

Autorizzazione al comune di Acerenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Acerenza (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.538.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5487)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con dcreto del Presidente della Repubblica in data 30 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti in data 19 luglio 1965, registro n. 11, foglio n. 253, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 19 maggio 1964 dalla Società Esso Standard Italiana, con sede in Genova e domicilio eletto in Roma, via Fabio Massimo, 72, presso l'avv. Giorgio Zanchini, al fine di ottenere l'annullamento della nota in data 22 novembre 1963, prot. 36541 del sindaco di Bergamo con la quale è stata revocata, con effetto dal 31 marzo 1964, la concessione di suolo pubblico per un punto di vendita della ricorrente, sito in Bergamo, via Frizzoni.

(5508)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,70
1 Dollaro canadese	578,30
1 Franco svizzero	144,767
1 Corona danese	90,04
1 Corona norvegese	87,35
1 Corona svedese	120,787
1 Fiorino olandese	173,715
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,492
1 Lira sterlina	1743,625
1 Marco germanico	155,627
1 Scellino austriaco	24,211
1 Escudo Port.	21,75

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza del Credito commerciale ed industriale, società per azioni, con sede in Roma, in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito commerciale ed industriale, società per azioni con sede in Roma, e pone l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del citato regio decreto;

Dispone:

L'avv. Pasquale Chiomenti è nominato commissario liquidatore, ed i signori avv. Massimo Morgia, avv. Carlo Paoletti e rag. Tommaso Profeta sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Credito commerciale ed industriale, società per azioni con sede in Roma, in liquidazione, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione indicata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1965

Il Governatore: CARLI

(5909)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 3 del regio decreo 9 luglio 1936, n. 1402, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

La spesa presunta per l'esercizio finanziario 1965, che graverà sul cap. 1051, art. 3, è di L. 600.000 e sull'art. 8 dello stesso capitolo è di L. 15.000;

Decreta:

La Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Laporta dott. Errico, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione.

Componenti effettivi:

Restaino dott. Nicola, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Albanesi dott. Alfredo, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Stella avv. Antonio, iscritto nell'Albo speciale della Corte suprema di cassazione;

Sabatini avv. prof. Giuseppe, iscritto nell'Albo speciale della Corte suprema di cassazione.

Presidente supplente:

Rosso dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione.

Componenti supplenti:

Sbrocca dott. Nicola, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Berri dott. Mario, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Cervati avv. Guido, iscritto nell'Albo speciale della Corte suprema di cassazione;

Cannada Bartoli avv. prof. Eugenio, iscritto nell'Albo speciale della Corte suprema di cassazione.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Marras dott. Giuseppe, Perticone dott. Giacomo, Lugaro dott. Michele e Greco dott. Ivo, e dai funzionari di cancelleria Laviola Luigi, Monforte Vittorio, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe e Pappalardo Domenico.

La spesa presunta di L. 600.000 graverà sul cap. 1051, art. 3, esercizio finanziario 1965 e sull'art. 8 dello stesso capitolo per altre L. 15.000.

Roma, addì 4 giugno 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1965
Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 145. — GALLUCCI

(5594)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per titoli ed esami a un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità risulta attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una Università della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego, l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39;

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumlano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato; nonchè nei confronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendano presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Per gli altri titoli è fatto obbligo di presentare i relativi originali ovvero copie in bollo autenticate nei modi di legge.

Alla domanda dovrà essere unito un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con gli elenchi di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Tema su di un argomento di patologia generale delle malattie infettive;

2) Tema su di un argomento concernente i controlli istopatologici dei vaccini;

3) Traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

B) *Prova pratica*:

Istologia delle malattie infettive.

C) *Prova orale*:

1) Gli argomenti delle prove scritte e della prova pratica;

2) Leggi sanitarie riguardanti la produzione e il controllo dei sieri e dei vaccini.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica e quello ottenuto nella prova orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i progionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendeza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui la legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, all'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato della Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedent lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo del prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una

copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare ovvero dalll'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura o del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1965
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 282

(4455)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di chimica applicata, nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, circa la legalizzazione delle firme;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, recante norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale insegnante dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di chimica applicata nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in chimica;

b) non aver superato il 40° anno di età. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina militare.

L'anzidetto limite di età è elevato nei confronti di coloro che appartengono a categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe.

Il limite massimo, comunque, non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età, elevati a 55 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio:

c) essere cittadini italiani;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente concorso;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare il loro preciso recapito, la data e il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, le eventuali condanne penali riportate, la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari o che non sono incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea;

b) tutte le pubblicazioni inerenti alla attività scientifica e didattica, che dovranno essere stampate e presentate, possibilmente in cinque copie, nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 6.

L'attitudine fisica dei concorrenti sarà accertata presso l'Accademia navale, in un giorno da stabilirsi dal presidente della Commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria, mediante visita medica eseguita da ufficiali medici della Marina militare.

Gli aspiranti che rivestano la qualifica di invalido di guerra o per servizio, invece, saranno sottoposti a visita sanitaria da parte dei Collegi medici previsti, rispettivamente dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la difesa-Marina, di concerto con quello per la pubblica istruzione e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di Università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con la qualifica di direttore di sezione, senza voto, segretario.

I due membri professori ordinari di Università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, uno dei membri potrà essere scelto fra cultori di discipline affini.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice valuterà, ai fini della idoneità, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però, in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le Università della Repubblica nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le Università estere.

La Commissione terrà conto altresì del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico e degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso le Università italiane ed altri istituti superiori.

Costituisce titolo di merito l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 9.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato col regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà il vincitore del concorso.

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e di ciò sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del

foglio matricolare munito di marche da bollo da L. 400, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400.

Art. 11.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 400 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma di laurea in chimica in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi, per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle Università ed Istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, sempreché ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro, con giudizio insindacabile;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 400;

5) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400;

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali o militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi a benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione al servizio delle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 400, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente;

7) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, nel caso che il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario personale.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato di servizio, con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quello del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina a professore straordinario di chimica applicata nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo presso un Istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

I professori straordinari, in qualunque momento, possono essere dispensati dall'ufficio, con decreto del Ministro, su proposta motivata dell'Accademia navale.

Art. 13.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte, addì 24 giugno 1965
Registro n. 34 *Difesa-Marina, foglio n.* 109

(4641)

MINISTERO DELL'INTERNO

Integrazione e suddivisione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a novantacinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1965, con cui è stato bandito un concorso pubblico per esami a novantacinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1965, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità, a norma dell'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, di procedere alla costituzione di Sottocommissioni giudicatrici, in quanto i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superano il numero di mille;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, integrata di altri componenti, è suddivisa nelle seguenti Sottocommissioni:

Presidente:

Giura prof. dott. Prospero, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e personale.

1ª *Sottocommissione*

Componenti:

Petriccione dott. Luigi, vice prefetto in servizio al Ministero;

La Rosa dott. Corrado, vice prefetto in servizio al Ministero;

Marchi dott. Berardino, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Bilancio dott. Ortensio, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Segretario:

Fortunati dott. Giovanni, direttore di sezione in servizio al Ministero.

2ª *Sottocommissione*

Componenti:

Mastrolilli dott. Federico, vice prefetto in servizio al Ministero;

Virgilio dott. Dante, vice prefetto in servizio al Ministero;

Prezzolini dott. Gustavo, vice prefetto in servizio al Ministero;

Castelli dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Segretario aggiunto:

Lobefalo dott. Attilio, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Al presidente, ai componenti ed ai segretari aggiunti delle Sottocommissioni suddette saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1º luglio 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1965
Registro n. 24 *Interno, foglio n.* 226

(5226)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a venti posti di stenografo di 5ª classe in prova dell'Amministrazione civile dell'interno nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 15 giugno 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 197 del 12 agosto 1964.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori del concorso per esami a venti posti di stenografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 15 giugno 1964, è stata pubblicata a pagina n. 307 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 4 dell'1-30 aprile 1965.

(5293)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a venti posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 15 giugno 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 208 del 26 agosto 1964.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria del concorso per esami a venti posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 15 giugno 1964, è stata pubblicata a pagina 326 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 4 dell'1-30 aprile 1965.

(5294)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a duecentoquarantasei posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 194 dell'8 agosto 1964.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a duecentoquarantasei posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 dell'8 agosto 1964, è stata pubblicata a pagina 308 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 4 dell'1-30 aprile 1965.

(5295)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice per i concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, di cui alla legge 30 gennaio 1963, n. 141.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale in data 27 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti, il 18 febbraio 1965, registro n. 2, foglio n. 13, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'11 marzo 1965;
Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 2, foglio n. 366;
Vista la lettera n. 525 S. G. del 3 giugno 1965 del presidente del Consiglio di Stato con cui si comunica la sostituzione del presidente di sezione del Consiglio stesso dott. Francesco Breglia con il presidente di sezione dott. Roberto Vozzi, nell'incarico di presidente delle Commissioni esaminatrici per i concorsi indetti con il primo dei decreti ministeriali sopracitati;

Decreta:

Articolo unico

Il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Francesco Breglia è sostituito nell'incarico di presidente delle Commissioni esaminatrici per la carriera direttiva, costituite con il decreto ministeriale 19 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 2, foglio n. 366, dal presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Roberto Vozzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1965
Registro n. 3 *bilancio Trasporti (Ispett. gener. aviaz. civ.), foglio n.* 2. — PANDOLFO

(5233)

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice per i concorsi riservati per gli ufficiali dell'Aeronautica militare di cui all'art. 10 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1965, registro n. 2, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'11 marzo 1965;
Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 2, foglio n. 367;
Vista la lettera n. 525 S. G. del 3 giugno 1965 del presidente del Consiglio di Stato con cui si comunica la sostituzione del presidente di sezione del Consiglio stesso dott. Francesco Breglia con il presidente di sezione dott. Roberto Vozzi, nell'incarico di presidente delle Commissioni esaminatrici per i concorsi indetti con il primo dei decreti ministeriali sopracitati;

Decreta:

Articolo unico

Il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Francesco Breglia è sostituito nell'incarico di presidente delle Commissioni esaminatrici costituite con il decreto ministeriale 19 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 2, foglio n. 367, dal presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Roberto Vozzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1965
Registro n. 3 *bilancio Trasporti (Ispett. gener. aviaz. civ.), foglio n.* 1. — PANDOLFO

(5234)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

Le prove scritte di esame del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, bandito con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 in data 6 marzo 1965, avranno luogo presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli (Napoli), nei sottonotati giorni:

3 settembre 1965: Cultura generale;
4 settembre 1965: Cultura professionale.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti d'identificazione.

(5314)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3606 del 21 aprile 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1963;
Visti i verbali dei lavori concorsuali rassegnati dalla Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 851;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti a servizi dei Comuni e della Provincia;
Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso di cui in premessa:

1. Bellavia Remo . . . . punti 61,44
2. Fiammenghi Giuseppe . . . . . . » 60,87
3. Baratta Cesare . . . . » 55,88
4. Rota Giovanni . . . . » 54,65
5. Grecchi Giovanni . . . . » 54,15

6. Beer Eugenio . . . . punti 52,87
7. Coletta Benito . . . . » 51,05
8. Ferrario Remo . . . . » 50,69

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 15 luglio 1965

Il medico provinciale: VEZZOSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto n. 4328 del 15 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1963;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato ed assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Bellavia Remo: Cavenago Brianza;
2) Fiamenghi Giuseppe: Consorzio Meleti - Cornovecchio - Maccastorna;
3) Baratta Cesare: Gorgonzola.

I sindaci dei Comuni e Consorzi interessati sono incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei termini e modi di legge.

Milano, addì 15 luglio 1965

Il medico provinciale: VEZZOSO

(5276)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1834 del 17 novembre 1964, con il quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Piacenza;

Visto il decreto n. 380 in data 11 marzo 1965, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice e i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che pertanto si debba procedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per il posto di veterinario comunale capo del comune di Piacenza:

1. Rocca Giuseppe . . . . punti 175,336
2. Bergonzi Pierino . . . . » 169,853
3. Bianchi Igino . . . . » 168,739
4. Latini Alberto . . . . » 165,834
5. Bissi Adriano . . . . » 161,954
6. Mutti Amerigo . . . . » 147,522
7. Ruggeri Luigi . . . . » 145,092
8. Damiani Giovanni . . . . » 130,870

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Piacenza e del Comune interessato.

Piacenza, addì 13 luglio 1965

Il veterinario provinciale: BIANCHINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 984 del 13 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Piacenza;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del vincitore del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Rocca è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e di quello del comune di Piacenza.

Piacenza, addì 13 luglio 1965

Il veterinario provinciale: BIANCHINI

(5131)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.